

IL RETTORE

- **Visto** il Decreto Legislativo 19.09.1994, n. 626 “Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/656/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro” e successive integrazioni e modificazioni ed in particolare gli artt. 18 e 19 che disciplinano le modalità d’individuazione e le attribuzioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- **Visto** il D.M. 05.08.1998, n. 363 “Regolamento recante norme per l’individuazione delle particolari esigenze delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel Decreto Legislativo 19.09.1994, n. 626 e successive integrazioni e modificazioni”;
- **Visto** l’art. 3 della legge 03.08.2007, n. 123 “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”;
- **Considerato** il Regolamento di Ateneo per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori emanato a seguito del D.Lgs. 626/94 e del D.M. 5.08.1998 n. 363;
- **Considerato** Il Provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri dd. 5 del 5/6/1996;
- **Tenuto conto** che con Decreto Rettorale n. 2416 del 11/12/1995 è stato istituito il “Servizio interno di Prevenzione e Protezione dai Rischi”;
- **Vista** la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 dicembre 2007, con la quale è stato approvato il testo di “Regolamento per l’elezione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza” ;
- **Visto** lo Statuto dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, ed in particolare l’art. 12 relativo all’approvazione ed emanazione dei Regolamenti d’Ateneo;
- **Sentito** il Direttore Amministrativo,

DECRETA

Art. 1) E’ emanato il “Regolamento per l’elezione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza” nella seguente formulazione e con efficacia a far data dalla pubblicazione del presente decreto;

Art. 2) Il presente Regolamento è pubblicato all’Albo Ufficiale d’Ateneo e sul sito web dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope;

Art.1 – Indizione

Le elezioni dei 6 (sei) Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", in ottemperanza all'art. 18 del D.Lgs. 626/94, all'art. 7 del D.M. 363/98 ed in applicazione del Provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri dd. 5 del 5/6/1996, vengono indette ogni tre anni. Le elezioni sono indette dal Rettore, con proprio provvedimento, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato dei rappresentanti in carica.

Art. 2 – Componenti elettive

I rappresentanti dei lavoratori della sicurezza sono così ripartiti:

- a) 3 rappresentanti del personale docente e ricercatore;
- b) 3 rappresentanti del personale tecnico amministrativo.

Art. 3 – Elettorato attivo

Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'art.2, lettera a), hanno diritto al voto tutti i professori di I fascia, di II fascia e di ricercatori di ruolo in servizio alla data indicata sul provvedimento d'indizione, anche se in regime di aspettativa obbligatoria di cui agli artt.12, 13, 14 e 17 del DPR 382/80. Con il termine ricercatori s'intende anche gli assistenti di ruolo ad esaurimento.

Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'art.2, lettera b), ha diritto al voto tutto il personale tecnico amministrativo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, in servizio alla data indicata sul provvedimento d'indizione, anche se in posizione di comando presso l'Ateneo.

Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'art.2, lettere a) e b), sono esclusi dall'elettorato attivo coloro che si trovano sospesi dal servizio per sentenza di condanna passata in giudicato o per provvedimento disciplinare o che si trovano sospesi cautelativamente perché assoggettati a procedimento penale o disciplinare.

Le elezioni si svolgono a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto. L'elettorato è suddiviso tra il personale docente e ricercatore ed il personale tecnico amministrativo, secondo quanto sopra specificato. Sono eletti i sei lavoratori, tre per il personale tecnico amministrativo e tre per il personale docente e ricercatore, che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Solamente per il personale tecnico amministrativo, per la validità delle votazioni, è fissato un quorum pari al 50% più uno degli aventi diritto al voto tra tutto il personale individuato alla lettera b) dell'art. 2 del presente Regolamento. Per la validità delle elezioni, non è previsto nessun quorum per il personale docente e ricercatore.

Art. 4 – Elettorato passivo

Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'art.2, lettera a), sono eleggibili i docenti e ricercatori, salvo quelli in regime di aspettativa obbligatoria di cui agli artt.12, 13, 14 e 17 del DPR 382/80, le cui candidature sono state proposte da almeno dieci (10) elettori. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una candidatura.

Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'art.2, lettera b), è eleggibile il personale, con assunzione a tempo indeterminato, salvo quello in posizione di comando presso l'Ateneo, la cui candidatura è stata proposta da almeno dieci (10) elettori. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una candidatura.

Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'art.2, lettere a) e b), è escluso dall'elettorato passivo il personale che si trova in regime di aspettativa ai sensi della normativa vigente nonché il personale che si trovi sospeso dal servizio per sentenza di condanna passata in giudicato o per provvedimento disciplinare, o che si trova sospeso cautelativamente perché assoggettato a procedimento penale o disciplinare.

Art. 5– Incompatibilità

Non possono essere considerati elettori passivi:

- a) il personale che riveste la figura di Datore di lavoro, dirigente e preposto secondo quanto stabilito dall'art. 2 comma 1, lettera b) del D.Lgs. 626/94 e dall'art. 2, comma 1 e 2 del D.M. 363/98, aventi potere di spesa e di gestione, come definito nel Regolamento Generale d'Ateneo per la Sicurezza e la Salute dei lavoratori;
- b) il personale dell'Ufficio Sicurezza e Protezione;
- c) i componenti del Servizio di prevenzione e protezione.

Art.6 - Elenco degli elettori

Gli elenchi degli aventi diritto al voto, suddivisi per le categorie di cui all'art. 2, sono compilati a cura degli uffici dell'Amministrazione e pubblicati mediante affissione all'Albo dell'Università almeno venti (20) giorni prima della data della votazione.

Art. 7 – Commissione Elettorale Centrale

Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato dei rappresentanti dei lavoratori, il Rettore comunica, mediante Decreto Rettorale, l'indizione delle elezioni e costituisce la Commissione Elettorale Centrale alla quale spetta la direzione ed il controllo delle operazioni elettorali, la collazione dei voti, la decisione dei ricorsi comunque riguardanti lo svolgimento delle elezioni, nonché tutti gli altri compiti attribuiti dal presente Regolamento.

La composizione della Commissione Elettorale Centrale è quella stabilita dall'art. 9, comma 2, dal Regolamento Generale d'Ateneo.

Art. 8 – Seggi elettorali

Il Rettore provvede alla costituzione dei seggi elettorali distinti per categoria:

- a) uno per il personale docente e ricercatore
- b) uno per il personale tecnico – amministrativo.

Ogni seggio è composto da un Presidente e due scrutatori, di cui uno con funzioni di Vice Presidente ed un altro con funzioni di segretario.

I componenti del seggio, scelti tra tutto il personale docente e ricercatore e tecnico amministrativo, devono essere in numero dispari e sono designati all'atto della costituzione del seggio.

In caso di temporanea assenza del Presidente, ne assume le funzioni il Vice Presidente. Il seggio opera validamente purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

Il Presidente viene nominato tra il personale docente e ricercatore e tecnico amministrativo che abbia almeno qualifica di funzionario (cat. D).

Art. 9 – Candidature

I candidati alle elezioni in possesso dei requisiti richiesti di cui all'art. 4, devono presentare la propria candidatura presso l'Ufficio della Commissione Elettorale Centrale almeno quindici (15) giorni prima della data delle elezioni.

Le candidature devono essere corredate dalla firma di almeno dieci (10) iscritti alle liste degli elettori attivi di cui all'art. 3.

Ciascun elettore può appoggiare la candidatura di un solo componente dell'elettorato passivo.

Art. 10 – Propaganda elettorale

Nel periodo che va dalla pubblicazione del Decreto Rettorale di indizione delle elezioni che dispone la convocazione del corpo elettorale fino a due giorni precedenti lo svolgimento delle votazioni, l'Ateneo riserva appositi spazi per l'affissione di manifesti elettorali e pone a

disposizione dei candidati e del corpo elettorale le aule necessarie per lo svolgimento di eventuali assemblee.

Nel giorno precedente a quello delle votazioni e nel giorno in cui queste ultime si svolgono è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale.

La propaganda elettorale deve essere in ogni caso conforme ai principi e ai metodi sanciti nella Costituzione.

La regolamentazione della propaganda elettorale e la sua concreta attuazione, salvo che non sia diversamente disposto, sono di competenza della Commissione Elettorale Centrale.

Art. 11 – Svolgimento e orario delle votazioni

Le votazioni si svolgono, di norma, in una giornata nel luogo ove ha sede il seggio elettorale.

L'orario di apertura e di chiusura dei seggi elettorali è fissato nel decreto rettorale di indizione delle votazioni.

Al momento della chiusura delle operazioni di voto, gli elettori che siano presenti nella sede del seggio sono ammessi comunque ad esercitare il proprio diritto di voto.

Al seggio elettorale possono accedere per le operazioni di voto solo coloro che vi risultano iscritti e che dovranno essere identificati dagli scrutatori mediante valido documento di riconoscimento.

Il Rettore potrà avvalersi della collaborazione di personale dell'Ateneo, per la sorveglianza dei seggi, durante lo svolgimento delle operazioni sia di voto sia di scrutinio.

Art. 12 – Operazioni di voto

Sono ammessi a votare gli elettori che presentino documento di riconoscimento, munito dei requisiti di validità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, quali, ad esempio:

- a) tessera ministeriale;
- b) passaporto;
- c) carta di identità;
- d) patente automobilistica.

Nell'apposita colonna di identificazione dell'elenco autenticato dalla Commissione Elettorale Centrale saranno annotati, da parte del Presidente o di uno dei componenti del seggio, gli estremi del documento.

In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei componenti del seggio che conosca personalmente l'elettore ne attesta l'identità apponendo la propria firma nella suddetta colonna di identificazione.

Il Presidente o uno dei componenti del seggio, accertata l'identità dell'elettore e la sua iscrizione nell'elenco dei votanti, consegna allo stesso la scheda elettorale. Su tale scheda, previamente predisposta, l'elettore può esprimere il proprio voto a favore di un solo nominativo, con una matita copiativa o penna ad inchiostro indelebile di colore nero.

L'elettore esprime il proprio voto barrando la casella a fianco del nominativo del candidato prescelto. L'espressione del voto deve avvenire in una cabina che ne assicuri la segretezza.

L'elettore richiude la scheda secondo le linee di piegatura della medesima e la riconsegna al Presidente o ad uno dei componenti del seggio che provvede ad introdurla in una apposita urna sigillata.

L'avvenuta votazione viene annotata nell'apposita colonna dell'elenco dei votanti e certificata mediante la sottoscrizione di uno dei componenti del seggio.

L'espressione del voto è personale, libera e segreta. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore liberamente scelto. L'impedimento, quando non sia evidente, può essere dimostrato a mezzo di certificazione rilasciata dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido.

Art. 13 – Operazioni di scrutinio

Concluse le operazioni di voto, i componenti del seggio procedono immediatamente allo spoglio delle schede, redigendo apposito verbale delle operazioni di scrutinio.

In caso di contestazione di voto o di scheda il Presidente può decidere provvisoriamente l'attribuzione o demandarla alla Commissione Elettorale Centrale.

La contestazione può essere espressa dai componenti il seggio e dai candidati alle elezioni. La contestazione deve essere verbalizzata.

La validità dei voti contenuti nelle schede deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto dei commi seguenti.

È nulla la scheda che sia diversa da quella fornita dal seggio o non risulti bollata e firmata da un componente del seggio ovvero rechi segni, scritte o parole tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che con essi l'elettore abbia inteso farsi riconoscere oppure contenga voti espressi in modo equivoco a favore di più nomi, oppure non sia stata votata con la matita o penna fornita dal seggio.

Al termine dello scrutinio il Presidente provvede ad inviare i verbali di cui all'art.14 ed il materiale alla Commissione Elettorale Centrale.

Art.14 – Verbale delle operazioni elettorali

Tutte le operazioni elettorali sono riportate in un verbale redatto per ciascuno dei seggi elettorali in cui sono descritte le operazioni stesse e sono riportati i risultati dello scrutinio.

I verbali devono essere firmati da ciascun componente del seggio su ciascuna pagina. Le operazioni di redazione del verbale e di scrutinio devono essere eseguite subito dopo la chiusura dei seggi.

Art. 15 – Collazione dei voti

La Commissione Elettorale Centrale, si riunisce entro tre giorni dalla conclusione delle operazioni di scrutinio per procedere alla collazione dei voti e all'esame di eventuali schede contestate.

La Commissione, provvede entro tre giorni all'approvazione dei risultati e ne dispone la pubblicazione da eseguirsi immediatamente mediante affissione all'Albo dell'Università.

Avverso le decisioni della Commissione Elettorale Centrale ogni elettore, in riferimento all'elezione cui abbia partecipato, può proporre ricorso al Rettore entro cinque (5) giorni dalla pubblicazione dei risultati elettorali. Il Rettore decide in via definitiva entro i successivi cinque (5) giorni.

Art. 16 – Conclusione delle operazioni elettorali

A conclusione delle proprie operazioni il Presidente della Commissione Elettorale Centrale, trasmette al Rettore, in plico sigillato, il verbale della commissione con allegati tutti gli atti relativi alle elezioni.

Art. 17 – Proclamazione degli eletti

Trascorso il termine di cui all'art. 15, o nel caso siano stati proposti ricorsi, dopo la pubblicazione della decisione di questi ultimi, si procede alla proclamazione degli eletti con apposito decreto rettorale, mediante affissione all'Albo dell'Università.

Sono nominati i sei (6) candidati che hanno ottenuto le maggiori preferenze scelti tra le due categorie: tre (3) per i docenti e ricercatori e tre (3) per il personale tecnico amministrativo.

A parità di voti dovrà assegnarsi la precedenza a colui che possiede la maggiore anzianità di servizio in ruolo. A parità di anzianità di ruolo, la precedenza spetta al più anziano di età.

Art. 18 – Elezioni suppletive

Gli eletti restano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili secondo le modalità del presente Regolamento.

Qualora non venga raggiunto il quorum di validità delle elezioni per la categoria di cui all'art.2 lett. b), sarà indetta una nuova consultazione elettorale entro un mese dalla precedente consultazione.

In caso di rinuncia, di dimissioni o di cessazione dalla qualifica o perdita dei necessari requisiti da parte di uno degli eletti subentra il primo dei non-eletti della medesima categoria. Qualora ciò non sia possibile, si procederà ad elezioni suppletive che dovranno tenersi entro il termine massimo di sessanta giorni dalla anticipata cessazione dalla carica dell'eletto da sostituire.

Art. 19– Diritti e obblighi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

I diritti dei rappresentanti della sicurezza sono quelli contemplati dalla normativa vigente compreso il riconoscimento dei permessi retribuiti negli orari stabiliti.

Art. 20– Norma transitoria

In fase di prima applicazione, le elezioni sono indette entro un mese dall'approvazione del presente Regolamento.

Art. 21– Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme e gli articoli del Regolamento Generale dell'Ateneo e le norme di cui al D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

Napoli, 14.01.2008

IL RETTORE
(Prof. Gennaro Ferrara)